

Rifiuti: registro di carico e scarico e adempimenti fiscali

1 Dicembre 2005

Con la Risoluzione n. 159/E dell'11 novembre 2005 l'Agenzia delle entrate è intervenuta in merito al problema del trattamento fiscale dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) e in particolare se per la vidimazione di tali registri da parte della stessa Agenzia è dovuta la corresponsione dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che il registro di carico e scarico rifiuti non è soggetto nè all'imposta di bollo, nè alla tassa sulle concessioni governative, ma soltanto ai tributi speciali di cui alla Tabella A - Titolo II - allegata al DPR 648/1972, come sostituita dall'art. 3, comma 85 Legge 549/1995, dovuti nella misura di Euro 3,72 per diritto fisso e Euro 1,24 per la prima pagina.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, 11, comma 3 e 7, comma 3, lettera b) del Decreto Ronchi, le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione sono esenti dalla compilazione del registro di carico e scarico.

Conseguentemente dovranno tenere il registro le imprese che producono rifiuti pericolosi (ad esempio, materiali cementizi contenenti amianto ma anche gli oli esausti e le batterie delle macchine operatrici) nonché quelle che effettuano in proprio, attraverso impianti mobili, attività di recupero dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione.

[1913-ALLEGATO.pdf](#) [Apri](#)